



ORDINE AVVOCATI UDINE

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITÀ DEI COMPENSI DELL'AVVOCATO

Sommario

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL	1
PARERE DI CONGRUITÀ DEI COMPENSI DELL'AVVOCATO	1
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	1
Art. 2 - Presentazione istanza.....	1
Art. 3 - Allegazioni	2
Art. 4 - Comunicazioni	2
Art. 5 - Incarichi congiunti	2
Art. 6 - Assegnazione Consigliere Relatore e Responsabile del Procedimento	2
Art. 7 - Avviso alle parti interessate e possibilità di tentativo di conciliazione	2
Art. 8 - Parere di congruità	3
Art. 9 - Proroga e/o sospensione dei termini	3
Art. 10 - Richiesta integrazione e/o convocazione	4
Art. 11 - Sospensione feriale	4
Art. 12 - Contenuto del parere di congruità e comunicazioni	4
Art. 13 - Contributo di opinamento.....	4
Art. 14 - Rinuncia alla domanda	5
Art. 15 - L'esecuzione dei pagamenti	5
Art. 16 - Norma transitoria	5
Art. 17 - Entrata in vigore e pubblicità	5

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento individua e disciplina il procedimento amministrativo da avviare su istanza degli iscritti (o loro eredi o aventi causa) che abbiano richiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine il rilascio del parere di congruità dei compensi loro dovuti ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. l) della Legge n. 247/2012 nonché ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 49/2023, definendo i termini e gli adempimenti cui sono tenuti i richiedenti e lo stesso Consiglio dell'Ordine.

Art. 2 - Presentazione istanza

La domanda di liquidazione dei compensi degli avvocati e dei praticanti avvocati va depositata con istanza scritta, il cui *fac simile* è reperibile in Segreteria ovvero scaricabile dal portale dell'Ordine, nella Segreteria



dell'Ordine di Udine, che vi appone l'attestazione di avvenuta presentazione, corredata da numero di protocollo e data.

All'atto del deposito della domanda debbono essere assolti l'imposta di bollo e gli altri oneri dovuti per legge e ai sensi del successivo articolo 12.

La richiesta di parere di congruità può essere presentata solamente da un iscritto all'Albo degli avvocati tenuto dall'Ordine di Udine o suoi eredi o aventi causa.

Nel caso in cui la procedura venisse attivata da un soggetto non legittimato la domanda potrà essere rifiutata con provvedimento motivato del responsabile del procedimento come individuato ai sensi del successivo art. 6; gli atti e documenti depositati verranno restituiti al richiedente.

Art. 3 - Allegazioni

All'istanza è necessario allegare, debitamente fascicolata ed elencata in apposito indice, copia di tutta la documentazione utile, un cui elenco esemplificativo è già indicato nel *fac simile* di istanza.

Art. 4 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Consiglio in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo pec o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo e a fornire la prova del ricevimento della comunicazione da parte del destinatario.

Art. 5 - Incarichi congiunti

In caso di mandato conferito congiuntamente a due o più iscritti l'istanza può essere unica e presentata da entrambi i legali incaricati; è facoltà di ogni singolo avvocato presentare autonomamente la propria parcella con l'indicazione dell'attività specificatamente dallo stesso svolta, con obbligo di comunicare l'istanza agli altri difensori e di fornire documentazione comprovante tale adempimento.

Art. 6 - Assegnazione Consigliere Relatore e Responsabile del Procedimento

Sino alla nomina del Consigliere Relatore, responsabile del procedimento di opinamento della parcella è il Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Questi designa, osservando il principio dell'alternanza, tra i Consiglieri componenti la Commissione Liquidazioni Parcelle, il Consigliere Relatore, il quale assumerà i poteri funzionali di "responsabile del procedimento" di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, tenendo conto dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 bis della medesima Legge.

Art. 7 - Avviso alle parti interessate e possibilità di tentativo di conciliazione

Il Consigliere Relatore, fatta salva l'ipotesi di manifesta irricevibilità o inammissibilità dell'istanza in quanto presentata da soggetto non legittimato, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, darà avviso alla/e parte/i nei confronti della/e quale/i il parere stesso è destinato a produrre effetti dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. 241/90.

La comunicazione di avvio del procedimento dovrà contenere:

- l'oggetto della domanda presentata dall'istante e, ove essa sia proposta ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 49/2023, l'avvertimento che la richiesta di rilascio di parere di congruità è presentata ai sensi di detto articolo e che il parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine costituirà titolo esecutivo per gli onorari richiesti dal professionista e per le spese sostenute e documentate ove il debitore non proponga opposizione innanzi all'Autorità Giudiziaria entro 40 giorni dalla notifica del parere, effettuata a cura del professionista;



- a) l'indicazione del Consigliere Relatore, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento;
- b) l'avviso al controinteressato che ha facoltà di presentare istanza, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, di esaminare gli atti relativi e di estrarre eventuale copia dei documenti depositati presso la Segreteria dell'Ordine;
- c) l'avviso al controinteressato che ha facoltà di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento o, nel caso di formulazione della richiesta di accesso agli atti di cui al punto che precede, dalla comunicazione della decisione in ordine a detta di richiesta di accesso, eventuali osservazioni e note rispetto alle parcelle per le quali viene richiesto il parere di congruità;
- d) l'avviso al controinteressato che ha facoltà di richiedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento o, nel caso di formulazione della richiesta di accesso agli atti di cui al punto che precede, dalla comunicazione della decisione in ordine a detta di richiesta di accesso, l'esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 13 co. 9 della Legge n. 247/2012;
- e) la data di presentazione dell'istanza e quella entro la quale il procedimento deve concludersi, nonché i rimedi esperibili in caso di inerzia del Consiglio dell'Ordine.

L'eventuale richiesta di accesso agli atti presentata al controinteressato verrà comunicata immediatamente via pec all'istante che potrà, nei dieci giorni successivi, indicare le ragioni per le quali intende opporsi all'esibizione o alla visione, in tutto o in parte, degli atti del procedimento.

A fronte dell'accoglimento della relativa istanza, l'accesso agli atti del procedimento potrà essere effettuato dal controinteressato personalmente ovvero tramite difensore munito di procura scritta che andrà esibita o trasmessa a mezzo pec alla Segreteria dell'Ordine. Il diritto di accesso si esercita nei modi previsti dall'art. 25 della Legge n. 241/1990. Il costo per il rilascio di eventuali copie è indicato in € 0,30 per facciata e le copie verranno consegnate nel termine di tre giorni lavorativi dalla relativa richiesta; l'eventuale urgenza nel rilascio copie comporterà il pagamento di ulteriori € 0,20 per facciata.

Art. 8 - Parere di congruità

Il Consigliere Relatore riferirà al Consiglio per la successiva deliberazione.

Ove il Consigliere Relatore, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, ritenga che il parere di congruità non possa essere rilasciato, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 214/1990 comunicherà all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando termine di 10 giorni per il deposito delle proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione; dette osservazioni verranno quindi valutate dal Consiglio nel rendere il provvedimento finale entro 10 giorni dalla scadenza del termine sopraindicato.

Il Consiglio dell'Ordine opina i compensi sulla fede di quanto esposto nella notula e nella domanda predisposta dal richiedente in relazione all'opera prestata e su quanto acquisito e/o prodotto anche dalle parti interessate.

Fatto salvo quanto previsto nel secondo paragrafo del presente articolo per il caso di preavviso di diniego, la delibera in ordine all'istanza è adottata entro trenta giorni decorrenti:

- dalla data di assegnazione del fascicolo al Consigliere Relatore;
- dalla scadenza del termine previsto dall'art 7 paragrafo secondo lett. c);
- dalla data del verbale negativo relativo al tentativo di conciliazione.

Art. 9 - Proroga e/o sospensione dei termini

I termini di cui al precedente art. 8 possono essere prorogati, per un massimo di sessanta giorni, ove vengano disposti accertamenti o chieste integrazioni.



Il Consigliere Relatore potrà sospendere i medesimi termini, anche oltre il limite dei 60 giorni, nel caso in cui la sospensione venga richiesta congiuntamente dalle parti.

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione i termini sono sospesi, sempre per non più di sessanta giorni.

Art. 10 - Richiesta integrazione e/o convocazione

Ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Consigliere Relatore potrà richiedere all'istante il deposito di specifica documentazione, ovvero chiarimenti scritti od orali, concedendo un termine congruo.

Potrà anche convocare l'istante per chiarimenti, indicando l'ora e il giorno della convocazione.

Qualora l'istante non ottemperi alla convocazione, ovvero non fornisca i chiarimenti richiesti, decorsi i termini concessi, l'istanza di opinamento verrà dichiarata improcedibile e il contributo per l'attivazione del procedimento non potrà essere restituito ai sensi del successivo art. 13.

Nell'ipotesi in cui l'istanza venga dichiarata improcedibile per le ragioni di cui sopra, l'istante potrà presentare nuova domanda, corredandola dei documenti mancanti ovvero dando atto di essere disponibile a rendere i chiarimenti richiesti, e versando nuovamente il contributo di opinamento.

Art.11 - Sospensione feriale

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

Art. 12 - Contenuto del parere di congruità e comunicazioni

Il provvedimento contenente il parere di congruità o il diniego dell'istanza viene pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, sentita la relazione del Consigliere Relatore, e deve essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del Consiglio, tenendo conto degli atti e dei documenti presentati da istante e controinteressato.

Ove la richiesta di rilascio del parere di congruità sia effettuata ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 49/2023, il relativo parere verrà apposto in calce alla parcella presentata per l'opinamento con l'espressa indicazione che, ai sensi dell'art. 7 della medesima Legge, lo stesso costituisce titolo esecutivo anche per tutte le spese sostenute e documentate ove il debitore non proponga opposizione innanzi all'Autorità Giudiziari ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. entro 40 giorni dalla notifica del parere stesso che avverrà a cura del professionista.

Ad avvenuto opinamento, il Consiglio depositerà il fascicolo nella Segreteria dell'Ordine, che ne darà comunicazione all'istante affinché ritiri le parcelle opinare e la documentazione. Non è onere dell'Ordine conservare copia della documentazione prodotta.

Art. 13 - Contributo di opinamento

All'atto del deposito in Segreteria dell'Ordine della richiesta di opinamento, debitamente bollata con l'importo previsto al tempo della domanda, l'istante dovrà versare la somma di € 15,00 a titolo di contributo per l'attivazione del procedimento. In caso di presenza di più controinteressati sarà dovuta l'ulteriore somma di € 10,00 per ciascun controinteressato successivo al primo. Tali importi non saranno in ogni caso restituiti. Successivamente alla delibera di opinamento sarà dovuto all'Ordine il diritto di opinamento in misura pari al 2% dell'importo liquidato a titolo di onorari e/o competenze.

La misura sarà pari all'1% degli importi liquidati qualora l'opinamento venga richiesto per proporre ammissione al passivo di una liquidazione giudiziale. Qualora l'opinamento venga richiesto per la difesa



d'ufficio verrà versato solo il contributo per l'attivazione del procedimento di cui al precedente comma 1 e nessuna percentuale ulteriore sul liquidato verrà richiesta.

All'atto del pagamento dei diritti, nella misura sopra indicata, l'istante potrà ritirare la copia estratto del provvedimento.

Art. 14 - Rinuncia alla domanda

L'istante potrà rinunciare alla liquidazione richiesta e ritirare la documentazione solo prima dell'assunzione della delibera di opinamento e non vi sarà, in ogni caso, restituzione delle somme versate a titolo di contributo attivazione procedimento.

Art. 15 - L'esecuzione dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto alla Segreteria dell'Ordine o mediante bonifico sul conto corrente bancario dell'Ordine.

Art. 16 - Norma transitoria

Il presente Regolamento non si applica alle istanze depositate e non ancora evase alla data della sua entrata in vigore.

Art. 17 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2024.

Di esso verrà data notizia mediante pubblicazione sul portale dell'Ordine degli Avvocati di Udine.